



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 del 31/03/2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno **duemilasedici** addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **19:30**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale, presso la Sala del Consiglio Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	FINELLI RAFFAELE	P
CASTELLI LUCA	P	BERTOZZI CATERINA	P
TARTARI LUCA	P	PANCALDI BARBARA	P
PANCALDI ALESSIA	P	BRUNELLI FABIO	P
FORNASARI MARCO	P		
BERGONZONI GIOVANNI	P		
PEDRINI NIVES	P		
FERRETTI STEFANO	A		
TESTONI VALENTINO	P		

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **1**

Sono presenti gli Assessori Esterni: CHIARI MATTEO, MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: FERRETTI STEFANO.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **BERALDI GIUSEPPE**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

PANCALDI ALESSIA
PANCALDI BARBARA
CASTELLI LUCA

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si è conclusa l'esposizione e l'argomentazione delle slides sul Bilancio di Previsione – proposta per l'Anno 2016 - da parte del Sindaco.

Si sono conclusi tutti gli interventi.

Si passa alla votazione per singolo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 i quali contengono la disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati Regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali;

Richiamata la propria Deliberazione n. 29 del 31/07/2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Richiamato, inoltre, il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale demanda al Regolamento Comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 a norma del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è differito al 31/03/2016;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 31/03/2016

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ritenuto opportuno, come stabilito dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013, prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla medesima legge al fine di sostenere lo sviluppo del territorio favorendo l'insediamento di nuove aziende;

Dato atto che l'entrata in vigore, già dal 2016, delle modifiche apportate all'impianto sanzionatorio amministrativo tributario dal D.Lgs. 158/2015 rende necessario rivedere il Regolamento Comunale TARI al fine di recepire le modifiche stesse;

Esaminate le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che hanno portato ad integrare gli articoli interessati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 33 del Regolamento Comunale, approvato con Delibera n. 29 del 31/07/2014, che fissa la scadenza della prima rata al 16 aprile e dato atto che per l'anno 2016, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario da parte di ATERSIR, si rende necessario modificare la scadenza della 1° rata dal 16/04/2016 al 18/07/2016;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 1 contrario (Consigliere Brunelli Fabio), n. 0 astenuti dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le modifiche al vigente "*Regolamento TARI*" riscrivendo l'articolo **21 "Riduzioni del tributo per le utenze domestiche"**, aggiungendo l'articolo **22 bis "Riduzioni per le utenze non domestiche per giovani imprenditori"** e riscrivendo l'articolo **Art. 32 – Sanzioni** come segue:

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 21 – Riduzioni del tributo per le utenze domestiche	Art. 21 – Riduzioni del tributo per le utenze domestiche
1. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e	1. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della

<p>relative pertinenze, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto può essere applicata una riduzione da fissare nella delibera tariffaria. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno di tassazione, di apposita istanza annuale, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno precedente e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore qualora il contribuente sia dotato di apposita attrezzatura.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p>	<p>tassa pari al 30 per cento.</p> <p>1 bis. Per le abitazioni ove risiede come unico occupante un soggetto che dimori stabilmente in istituti di ricovero o sanitari, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.</p> <p>2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto può essere applicata una riduzione da fissare nella delibera tariffaria. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno di tassazione, di apposita istanza annuale, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno precedente e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore qualora il contribuente sia dotato di apposita attrezzatura.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p>
	<p>NUOVO: Art. 22 bis "Riduzioni per le utenze non domestiche per imprenditori"</p> <p>comma 1: La tassa non si applica per i giovani imprenditori di età non superiore a 40 anni che iniziano per la prima volta una nuova attività di impresa nel territorio comunale, per immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione, è valida per 3 anni decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro. L'esenzione non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.</p> <p>comma 2. Riduzione in percentuale del tributo, per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro è prevista una agevolazione con le seguenti riduzioni:</p>

	<p>a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%</p> <p>b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%</p> <p>c) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%</p> <p>Per nuovi posti di lavoro si intendono assunzioni di dipendenti assunti a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni da T.D. a T.I. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dalla data di inizio dell'attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.</p> <p>comma 3. Riduzione in percentuale del tributo, per le attività produttive, commerciali o di servizi già insediate, che creino nuovi posti di lavoro è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni:</p> <p>a) ampliamento dell'organico da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%</p> <p>b) ampliamento dell'organico da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%</p> <p>c) ampliamento dell'organico di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%</p> <p>Per nuovi posti di lavoro si intende un aumento del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato comprese le trasformazioni da T.D. a T.I.. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dalla data di incremento dell'organico. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.</p>
<p>Art. 32 – Sanzioni</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, se</p>	<p>Art. 32 – Sanzioni</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione di legge sull'importo non versato.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al</p>

<p>applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 €.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 €.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</p> <p>5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.</p> <p>6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.</p>	<p>duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 €.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 €.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</p> <p>5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.</p> <p>6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.</p>
--	--

2) di stabilire per le motivazioni di cui alla premessa le seguenti scadenze per l'anno 2016:

1° rata scadenza 18/07/2016

2° rata scadenza 17/10/2016;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Con successiva e separata votazione, voti n. 11 favorevoli, n. 1 contrario (Consigliere Brunelli Fabio), n. 0 astenuti dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 31/03/2016

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GIOVANNINI MONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. BERALDI GIUSEPPE

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 08/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT.SSA CORAZZA PATRIZIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 31/03/2016.

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)


Data, 31/03/2016

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 08/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. BERALDI GIUSEPPE



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Economico Finanziario
Proposta N° 18/2016

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole Contrario

Data 21/03/2016	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole Contrario

Data 21/03/2016	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA